

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1538 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2015

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le domande di titoli di importazione, l'immissione in libera pratica e la prova della raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017 e che modifica i regolamenti (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 891/2009 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 177, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 177, paragrafo 2, lettere a), b) ed e) e l'articolo 192, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾ e ha stabilito norme specifiche per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione a questo riguardo. Al fine di assicurare il buon funzionamento del regime di importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali nel nuovo quadro giuridico, è necessario adottare una serie di norme attraverso tali atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire le modalità di applicazione stabilite nel regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione ⁽³⁾ che scadrà il 30 settembre 2015.
- (2) Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle importazioni nell'ambito di accordi preferenziali, evitare speculazioni e consentire il regime specifico per l'importazione di zucchero greggio destinato alla raffinazione, di cui all'articolo 192 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbero continuare ad essere applicati i requisiti previsti per le domande di titoli d'importazione per le importazioni effettuate nel quadro di tali accordi preferenziali.
- (3) Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ dovrebbe essere applicato ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, salvo disposizione contraria dello stesso.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali (GUL 240 dell'11.9.2009, pag. 14).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GUL 114 del 26.4.2008, pag. 3).

